# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA ALLEGRI, 14

# **COMUNICATO UFFICIALE N. 113/DCF**

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (C.A.E.F.) presso la F.I.G.C., nella riunione tenutasi in data 8 maggio 2020, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto la seguente decisione:

# Reclamo del Sig. Artemisio Domenico SCARDICCHIO

Con reclamo pervenuto presso la CAEF in data 18 febbraio 2020 il Sig. Artemisio Domenico Scardicchio - rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Pilolla − ha chiesto, in qualità di Direttore Sportivo, la condanna della Società Ravenna Women FC SSD ARL al pagamento della somma di € 10.250,00, quale residuo previsto dall'accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2018/2019.

La Commissione, all'esito di attenta analisi della documentazione prodotta, ha verificato che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94-sexies comma 4 NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica:
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 18 febbraio 2020 e tramite raccomandata pervenuta alla CAEF il 25 febbraio 2020. Il reclamo è stato altresì inviato alla controparte sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 4 febbraio 2020, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo alla Ravenna Women FC SSD ARL risulta effettuato all'indirizzo della sede legale della Società sportiva corrente in Ravenna, Via della Lirica n. 35. La Società non ha provveduto a costituirsi avanti alla Commissione, né ad inviare memorie o atti difensivi nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo, che risulta pervenutole in data 10 febbraio 2020;
- al reclamo risulta allegata copia dell'accordo economico sottoscritto tra Artemisio Domenico Scardicchio e Ravenna Women FC SSD ARL;
- dall'esame della dichiarazione prodotta dalla Segreteria della Divisione Calcio Femminile, su richiesta istruttoria della medesima Commissione, risulta il mancato deposito da parte del ricorrente dell'accordo economico ed inoltre il Sig. Scardicchio non risulta in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della Gestione Sportiva.

La Commissione rileva – alla luce della dichiarazione prodotta dalla Segreteria della Divisione Calcio Femminile – che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'accordo economico allegato allo stesso non risulta ritualmente depositato come prescritto dall'art. 94 *quater* comma 2, delle NOIF e il Sig. Scardicchio, non essendo in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della Gestione Sportiva, risulta carente della legittimazione ad agire innanzi alla Commissione, come previsto dall'art. 94 *sexies*, comma 3, delle NOIF.

#### **PQM**

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile dichiara inammissibile il reclamo presentato dal Sig. Artemisio Domenico Scardicchio nei confronti della Società Ravenna Women FC SSD ARL. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

# Reclamo della Sig.ra Sara DI FILIPPO

Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo dell'allenatrice Sig. Sara Di Filippo - rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Palombi – nei confronti della Società SSD Women Hellas Verona, la Commissione, rileva che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94-sexies, comma 4, NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica:
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 15 aprile 2020 e lo stesso è stato altresì inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 10 aprile 2020, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo alla SSD Women Hellas Verona risulta effettuato all'indirizzo pec hvwomen@legalmail.it, depositato dalla Società sportiva, che non ha provveduto a costituirsi avanti alla Commissione, né ad inviare memorie o atti difensivi nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo;
- al reclamo risulta allegata copia dell'accordo economico sottoscritto tra Sara Di Filippo e SSD Women Hellas Verona;
- in data 22 aprile 2020 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione congiunta delle Parti di intervenuto accordo e consequenziale rinuncia delle ricorrenti ai giudizi.

# **PQM**

la Commissione prende atto della detta dichiarazione congiunta di rinuncia al giudizio per intervenuto accordo e dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### Reclamo della Sig.ra Silvia MARCOLIN

Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo dell'allenatrice Sig.ra Silvia Marcolin - rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Palombi – nei confronti della Società SSD Women Hellas Verona, la Commissione, rileva che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94-sexies, comma 4, NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 15 aprile 2020 e lo stesso è stato altresì inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 10 aprile 2020, documento allegato al ricorso;

- l'invio del reclamo alla SSD Women Hellas Verona risulta effettuato all'indirizzo pec hvwomen@legalmail.it, depositato dalla Società sportiva, che non ha provveduto a costituirsi avanti alla Commissione, né ad inviare memorie o atti difensivi nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo;
- al reclamo risulta allegata copia dell'accordo economico sottoscritto tra Silvia Marcolin e SSD Women Hellas Verona:
- in data 22 aprile 2020 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione congiunta delle Parti di intervenuto accordo e consequenziale rinuncia delle ricorrenti ai giudizi.

# **PQM**

la Commissione prende atto della detta dichiarazione congiunta di rinuncia al giudizio per intervenuto accordo e dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

IL VICE PRESIDENTE Avv. Marina Cordopatri

Pubblicato in Roma il 13 maggio 2020

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE Francesca Sanzone IL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE Ludovica Mantovani